



REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

È costituito presso l'Istituto Comprensivo "G. Sabatini", ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l'Organo di Garanzia. Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate a promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Art.1 COMPOSIZIONE

- a. L'Organo di Garanzia è composto:
 1. **Dirigente Scolastico**, che lo presiede o da un suo delegato;
 2. **2 docenti** eletti dal Consiglio di Istituto (+ 1 supplente)
 3. **2 genitori** eletti dal Consiglio di Istituto (+ 1 supplente)
- b. Per la sostituzione dei membri coinvolti nei procedimenti in esame o venuta a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive categorie. In caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto si procede ad elezioni suppletive.
- c. Non può partecipare alla riunione dell'organo di garanzia, e deve essere sostituito da un supplente, un docente membro del Consiglio di classe che ha deliberato la sanzione disciplinare. Fa eccezione al presente divieto il docente eventualmente incaricato di sostituire il Dirigente Scolastico.
- d. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.
- e. Le decisioni dell'organo di garanzia sono adottate con la maggioranza dei voti validamente espressi. L'astensione è un voto validamente espresso e va conteggiata tra i voti non favorevoli. In caso di parità prevale il voto del presidente.
- f. Le decisioni dell'organo di garanzia sono definitive

Art.2 DURATA IN CARICA

- a. L'organo di garanzia resta in carica per tre anni e annualmente viene aggiornato nel caso i membri non avessero più i requisiti per parteciparvi.
- b. L'elezione o l'aggiornamento dei componenti dell'Organo di Garanzia

avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all'inizio di ogni anno scolastico.

Art.3 COMPETENZE

Decide su:

1. conflitti che insorgono all'interno della scuola in relazione all'applicazione del presente Regolamento;
2. ricorsi contro i provvedimenti disciplinari da parte di chiunque vi abbia interesse.

Art. 4 – PROCEDURA IN CASO DI RICORSO

- a. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprime le proprie considerazioni inerenti all'accaduto.
- b. Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, come da Regolamento di Istituto. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
- c. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
- d. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
- e. Il Presidente convoca i componenti dell'Organo di Garanzia entro 3 giorni dalla stessa; in caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
- f. L'avviso di convocazione va fatto pervenire per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta.
- g. L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare e i genitori.
- h. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
- i. Per la validità della seduta dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

- j. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- k. I genitori e gli studenti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno.
- l. Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.
- m. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
- n. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro e viene sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti
- o. L'Organo di Garanzia valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.
- p. Le deliberazioni sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.
- q. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe.
- r. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente annullato.
- s. Si provvede con notifica scritta (consegnata a mano) ad informare la famiglia dell'alunno interessato e il Consiglio di Classe/ Consiglio d'Istituto tramite il registro di classe.
- t. Gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare sono annullati

